



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Il Procuratore della Repubblica

Al Procuratore Aggiunto
Ai Sostituti
Al Dirigente amministrativo
- sede

Prot. P. Proc. u. n. 39/2023
Prot. N. 334/2023 Int.

Oggetto: *Iscrizioni nel registro delle notizie di reato a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs n. 150/2022 (cd "riforma Cartabia").*

Premessa

Il d.lgs n. 150/2022 (cd riforma Cartabia), in ossequio ai principi direttivi contenuti nella delega recata dall'art. 1 della l. n. 134/201, è intervenuto, come è noto, su molti aspetti del processo penale, introducendo significative novità che hanno anche un non secondario impatto sull'organizzazione delle Procure e necessitano, di conseguenza, di essere recepite nel progetto organizzativo dell'Ufficio.

Di esse si terrà conto, quindi, con il varo del nuovo progetto che avverrà presumibilmente nei primi mesi dell'anno 2024, dopo che il Consiglio Superiore della Magistratura avrà emanata la nuova Circolare in materia, resa indispensabile dalle modifiche introdotte all'art. 1 del d.lgs n. 106/2006 da parte dell'art. 13 della l. n. 71/2022.

Nelle more, però, della riscrittura del documento organizzativo generale si reputa necessario anticipare la modifica di quello attuale relativamente alle modalità di iscrizione delle notizie di reato, in quanto tale materia è stata, forse più di ogni altra, incisa dalla riforma sopra citata.

In questa prospettiva, si è ritenuto comunque opportuno attendere i primi contributi interpretativi proposti sulle norme di interesse dalla dottrina, dal Ministero della Giustizia¹ e dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione² nonché gli

¹ "Circolare Ministero della Giustizia; Dipartimento per gli affari di giustizia", 26 ottobre 2022, n. 216881.U (di seguito Circolare DAG)

² "Relazione su novità normativa. Riforma Cartabia" dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, n. 2/2023 del 5 gennaio 2023 (di seguito, Rel. Mass.)

“orientamenti” provenienti dalla Procura Generale della Corte di Cassazione³ e dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia⁴.

Nelle more dell’adozione del presente atto si è anche discusso dell’argomento in più assemblee dell’Ufficio che hanno visto un partecipato dibattito fra tutti i colleghi, dal quale sono pure derivati spunti di riflessione di sicuro interesse.

Come si evidenzierà con le sintetiche indicazioni di seguito fornite, le regole contenute nel programma organizzativo attuale non saranno affatto stravolte ma soltanto meglio calibrate sulla novella, in quanto l’impostazione di fondo scelta in passato appare sostanzialmente già allineata alle novità recate.

Le novità introdotte nell’art. 335 c.p.p.

Prima di occuparsi precipuamente delle previsioni organizzative è opportuna, in premessa, una brevissima disamina delle norme di interesse, limitatamente a quelle oggetto della riforma, senza, però, avere alcuna presunzione di proporre interpretazioni dirimenti, ma solo di fornire quegli elementi dai quali deriveranno, poi, le successive indicazioni squisitamente attuative.

In questo senso, bisogna prendere in esame l’art. 335 c.p.p., norma che ha visto, da parte dell’art. 15 del d.lgs n. 150/2022, la modifica del comma 1 e l’aggiunta, subito dopo di esso, di due ulteriori capoversi (1-*bis* e 1-*ter*), rispetto a quelli originari.

Raccogliendo le indicazioni del Parlamento delegante di «*precisare i presupposti per l’iscrizione ... della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni*»⁵, il decreto attuativo è intervenuto, *in primis*, sul comma 1, innestandovi (finalmente) una definizione della nozione di “notizia di reato”, in passato lasciata invece integralmente alla valutazione degli interpreti.

Secondo la nuova previsione, in particolare, essa consiste ne “*la rappresentazione di un fatto caratterizzato da determinatezza e non inverosimiglianza, riconducibile a una fattispecie incriminatrice*”.

La disposizione, dal punto di vista sostanziale, richiede, quindi, per l’integrazione della *notitia criminis* tre elementi e cioè la “rappresentazione di un fatto” (espressione che

³ “*Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs n. 150/2022; iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazioni e controlli da parte del giudice*” della Procura generale della Corte di Cassazione del 19 gennaio 2023 (nel prosieguito, Orient. PGC)

⁴ “*Disposizioni integrative e correttive del d.lgs n. 150/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della l. 14/2021. Attuazione della legge delega n. 71/2022*” della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, del 2 gennaio 2023 (nel prosieguito, Orient. PGP)

⁵ Così, art. 1, comma 9, lett. p), l. n. 134/21

rende necessario il riferimento ad un accadimento più o meno specifico, non essendo, invece, sufficienti mere ipotesi o generiche illazioni relativamente a vicende accadute), la “determinatezza” di esso (e cioè che il fatto sia descritto in modo da poter enucleare quale sia il comportamento di interesse, e quindi la condotta che si ritiene incriminata, da cui sia eventualmente scaturita, in virtù di un nesso di causalità, una conseguenza, e quindi l’evento del reato) e la sua “non inverosimiglianza” (l’espressione utilizzata dal legislatore non richiede, quindi, come necessaria una prognosi positiva che il fatto descritto sia accaduto, essendo, invece, sufficiente soltanto che la sua esistenza non appaia del tutto improbabile).

Dal punto di vista giuridico, inoltre, il fatto, con le caratteristiche sopra indicate, deve essere sussumibile astrattamente in una fattispecie incriminatrice; ciò implica che, qualora esso si sia verificato nei termini descritti, possa, sia pure in base ad una valutazione *prima facie*, integrare un’ipotesi di reato.

Non è, invece, necessario, come si evince chiaramente dall’ultimo alinea del comma in esame (“*Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto*”), che l’accadimento denunciato sia precisamente collocato dal punto di vista del tempo e dello spazio.

Nel successivo nuovo comma 1-*bis* viene poi enucleato il presupposto per iscrivere il nome della persona cui il reato è attribuito e cioè “*non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico*”.

Il capoverso, rispetto al passato, distingue, anche topograficamente, il momento dell’iscrizione della notizia di reato da quello dell’individuazione del soggetto cui essa è attribuita⁶, richiedendo, in particolare, esplicitamente una base probatoria minima per procedervi, costituita dagli “indizi a suo carico”.

L’indizio non equivale, secondo tutti i commentatori⁷, ad un mero sospetto e può qualificarsi, così come affermato in modo consolidato dalla giurisprudenza, come una “traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di evocare diversi possibili scenari, privo come tale della certezza con riferimento al fatto da provare”⁸.

⁶ In dottrina, M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, www.sistemapenale.it, 2 novembre 2022, p. 39 nel senso che attraverso la riscrittura dell’art. 335 c.p.p. si è chiarito che l’iscrizione è un atto a struttura complessa, nel quale convivono simbioticamente “una componente oggettiva”, quale è la configurazione di un determinato fatto come sussumibile nell’ambito di una determinata fattispecie criminosa ed una “componente soggettiva”, rappresentata dal nominativo dell’indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere

⁷ In questo senso, Rel. Mass, p. 61; in dottrina, M. GIALUZ, *op.ult.cit.*, p. 39.

⁸ Così, da ultimo, Cass. Sez. II, 22 aprile 2020, n. 14704, Rv. 279408-04 secondo cui “In tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l’indizio, isolatamente considerato, fornisce

A differenza di altre disposizioni del codice di rito (es. art. 192, comma 2 c.p.p., che fa menzione di indizi “gravi, precisi e concordanti”), il capoverso in esame non accompagna, però, il sostantivo con alcun aggettivo che precisi la “qualità” che dovranno avere gli indizi; l’utilizzo del plurale sembra, comunque, rendere insufficiente a giustificare l’iscrizione dell’indagato un’unica “traccia indicativa”.

Il combinato disposto delle novità contenute nei due capoversi citati persegue l’obiettivo, secondo il legislatore delegato, di “sottrarre il momento delicato di iscrizione della notizia di reato a un duplice rischio: da un lato, quello di considerare tale atto un mero adempimento formale, con conseguente possibile iscrizione di notizie di reato generiche ... e di soggetti raggiunti da meri sospetti, con possibili effetti pregiudizievoli nei loro confronti; dall’altro, il rischio speculare di richiedere, ai fini dell’iscrizione, requisiti troppo stringenti, con la conseguenza di ritardare sia il termine di decorrenza delle indagini, sia l’attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini”⁹.

Per quanto lo sforzo definitorio della riforma sia decisamente apprezzabile e probabilmente sarebbe stato impossibile produrre risultati di precisazione migliori, il dato normativo non è certo in grado di fornire criteri automatici, definitivamente dirimenti al p.m. e non ha, del resto, la presunzione di voler eliminare gli spazi (inevitabili) di valutazione di quest’ultimo.

Cerca, però, rispetto al passato, di guidarne la discrezionalità, richiedendo sia una base sostanziale per configurare la notizia di reato sia un *quid* dal punto di vista probatorio che consenta di ricollegare in termini, se non di probabilità, quantomeno di non irrilevante possibilità quest’ultima ad uno specifico soggetto.

Il comma 1-ter dell’art. 335 c.p.p, infine, sancisce che qualora non si sia provveduto tempestivamente ad iscrivere una notizia di reato e/o il nominativo del soggetto cui essa è attribuita, “*all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata*”.

La norma rappresenta solo formalmente una novità perché essa codifica una prassi che era già in uso negli uffici inquirenti, nota come “retrodatazione delle iscrizioni”.

solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare”.

⁹ Così, testualmente, Relazione illustrativa al decreto legislativo, p. 74



Essa, però, assume una valenza certamente diversa rispetto al passato perché si ricollega indiscutibilmente al nuovo potere riconosciuto al giudice di controllare la tempestività delle iscrizioni (artt. 335-*ter* e 335-*quater* c.p.p.) e consente al p.m. di agire “in autotutela”, anche (e soprattutto) per prevenire i “rischi” di interventi correttivi sul *dies a quo* della decorrenza del termine delle indagini preliminari. Proprio per questa sua funzione di “emenda preventiva”¹⁰, la disposizione costruisce questa forma di iscrizione retroattiva come una mera facoltà del p.m. (“può”), piuttosto che come un obbligo, una facoltà, però, che correttamente esercitata ha il pregio di ridurre il rischio dell’eventuale declaratoria di inutilizzabilità di quelle prove che, a seguito delle decisioni “correttive” del giudice *ex artt.* 335-*ter* e 335-*quater* c.p.p., potrebbero considerarsi come assunte “fuori termine”.

L’iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.

Alla luce di queste brevi premesse, si può confermare quanto già previsto nel programma organizzativo vigente sulle modalità con cui si avvia il procedimento che porta all’iscrizione delle notizie di reato.

In primo luogo, va ribadito che la competenza a disporre l’iscrizione è del Procuratore o del Procuratore Aggiunto in relazione alle rispettive aree di coordinamento.

Tale competenza viene derogata nel caso degli affari urgenti in quanto, in tale situazione, i procedimenti per i quali si è proceduto ad arresti o fermi, quelli per i quali sono intervenuti sequestri di iniziativa della p.g. che devono essere convalidati vengono assegnati direttamente al magistrato di turno che cura, quindi, personalmente la redazione della scheda di iscrizione, informando il Procuratore o il Procuratore Aggiunto delle iscrizioni più rilevanti effettuate.

Allo stesso modo si procede per i decessi per i quali il p.m. di turno ritiene che debba essere messa la salma a disposizione dell’autorità giudiziaria *ex art.* 116 disp. att. c.p.p.; per il procedimento relativo, l’iscrizione viene disposta direttamente dal p.m. di turno, informando sempre, anche oralmente, il Procuratore o il Procuratore aggiunto.

Al di fuori dei casi indicati da ultimo indicati, il responsabile amministrativo dell’Ufficio notizie di reato, in particolare, sottopone le denunce, le informative della p.g. e tutti gli atti che giungono in Ufficio, con cadenza tendenzialmente quotidiana, al

¹⁰ In termini analoghi, Circolare DAG, p. 7, secondo cui la norma “ribadisce l’immanente necessità di verifica della sussistenza di un quadro indiziario soggettivamente indirizzato”.

Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto, in relazione alla competenza sopra indicata.

E' evidente che il funzionario delegato debba operare un sia pur rapido esame preliminare degli atti giunti in ufficio, in funzione di sottoporre i predetti al Procuratore o all'Aggiunto, *ratione materiae*.

Ciò potrà essere fatto, oltre che sulla scorta della maturata esperienza, tenendo conto delle eventuali indicazioni che dovessero venire dalla polizia giudiziaria e/o dai denunciati/querelanti, fermo restando il carattere meramente indicativo e non vincolante di queste prospettazioni.

Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, quindi, dispone l'iscrizione indicando nella scheda predisposta il modello ministeriale in cui inserire l'incarto e cioè il mod. 21 che contraddistingue il fascicolo a carico di noti, il mod. 44 per i procedimenti a carico di ignoti, il mod. 45 per i fatti non costituenti reato o, infine, il mod. 46 per gli esposti anonimi.

Se, invece, ritiene che la notizia di reato non rientri nella propria area di coordinamento, trasmette, attraverso il responsabile dell'ufficio, il fascicolo all'altro soggetto competente.

Per quanto riguarda i criteri di scelta dei "modelli", l'elemento discrezionale principale è costituito evidentemente dall'individuazione o meno, nel caso concreto, di una notizia di reato, potendosi iscrivere nei registri mod. 21 e 44 solo atti che la contengono.

Prima, però, di esaminare il contenuto dell'atto, per verificare se si è in presenza del presupposto in parola, è necessaria una preliminare verifica della correttezza delle modalità di formazione/trasmissione del documento.

Nessun problema, ovviamente, sotto questo profilo si porrà per le informative di reato depositate dalla polizia giudiziaria; i dubbi, invece, possono riguardare soprattutto gli atti delle parti private e, in particolare, le denunce, gli esposti e le querele.

Negli ultimi anni, infatti, con lo sviluppo degli strumenti informatici, gli uffici giudiziari inquirenti sono stati (e lo sono ancora) quotidianamente subissati da mail trasmesse da soggetti privati ed è, quindi, importante stabilire come esse vanno trattate; non minori problemi, però, si pongono per quei casi, certamente ormai minoritari in termini numerici, di atti che sono trasmessi a mezzo posta.

La tematica indicata è, fra l'altro, diventata ancora più rilevante a seguito degli eventi pandemici da COVID-19, perché siccome da quel momento si è consentito in modo sempre più ampio il deposito di atti, ma solo da parte degli avvocati, attraverso strumenti informatici, non pochi cittadini si sono convinti, da notizie frettolosamente

acquisite attraverso i media, che fosse anche loro prerogativa quella di poter inviare esposti o denunce con mezzi diversi da quelli stabiliti dal codice di procedura penale. Va in questa occasione, invece, ribadito quanto già si è affermato nel progetto organizzativo ed anche in successive direttive ed ordini di servizio, in linea con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza¹¹, del Ministero della Giustizia¹² e della Procura generale della locale Corte di Appello¹³.

Gli atti trasmessi da privati attraverso posta elettronica, anche se certificata, e quelli inviati a mezzo posta, ordinaria o raccomandata, ed anche se può essere con elevata probabilità individuato colui che li ha inviati, non possono mai essere equiparati a denunce o querele e, quindi, non possono mai essere considerati notizia di reato.

Presupposto indispensabile, invece, per iscrivere una denuncia, un esposto o una querela a mod. 21 o 44 è che quegli atti siano ritualmente stati depositati, nel rispetto cioè dei criteri di cui all'art. 333 c.p.p. o comunque della disciplina speciale che consente di trasmetterli da parte degli avvocati, attraverso il portale delle notizie di reato.

Gli atti irrualmente trasmessi andranno, quindi, iscritti in registri diversi da quelli che presuppongono la configurabilità di una notizia di reato, secondo i criteri che saranno indicati più avanti.

In presenza, poi, di trasmissioni seriali di mail da parte di soggetti privati, si procederà a “bloccare” l’arrivo delle mail da quel mittente e a convogliarle nella casella di “posta indesiderata”, senza scaricarne il contenuto, previa comunicazione alla stessa mail mittente che sarà effettuata questa operazione, così come si è stabilito in un ordine di servizio che si conferma integralmente¹⁴.

Una volta accertata la ritualità del deposito/trasmisione degli atti, va verificato se nel loro contenuto possa ipotizzarsi una notizia di reato.

L’art. 335 c.p.p., come si è detto, è oggi più esplicito nella determinazione del *quid consistam* di quest’ultima e tale novità, se non ha ricaduta alcuna rispetto a quei casi in cui anche in precedenza apparivano fuori discussione le soluzioni da adottarsi¹⁵, ha certamente una maggiore portata selettiva rispetto a quelle situazioni cd *border line*.

¹¹ Secondo, Cass, Sez. un., 29 maggio 2008, n. 25932, Riv. n. 239695 una denuncia irrutuale deve considerarsi alla stregua di una denuncia anonima.

¹² Circolare del ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale del 12 novembre 2016 (prot. 3283.E) ha esplicitamente escluso la configurabilità per le denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini della iscrizione di notizie di reato a carico dell’Ufficio di Procura ricevente.

¹³ Orientamenti PGP, pag. 6.

¹⁴ Ordine di servizio n. 77 del 7 marzo 2023.

¹⁵ A titolo esemplificativo, si può far riferimento all’iscrizione a mod. 21 di una querela presentata nei confronti di un vicino per essersi introdotto abusivamente nella propria abitazione, a mod. 44 di un’asportazione di un’autovettura da

Si tratta, in particolare, di quei casi di esposti/denunce/comunicazioni di notizie di reato in cui, pur potendo essere stati indicati fatti effettivamente verificati, sono poi da essi tratte conclusioni fondate su mere ipotesi; è ciò che, per esempio, accade quando si denuncia un comportamento illegittimo di un funzionario pubblico qualificandolo, senza fornire alcun elemento a supporto, come finalizzato a danneggiare o favorire qualcuno o come quando si espongono comportamenti non corretti di un amministratore di una società commerciale, ipotizzando genericamente che essi abbiano dato luogo ad indebite appropriazioni di danaro sociale.

Con riferimento ad ipotesi di tal tipo, nella vigenza del precedente testo dell'art. 335 c.p.p., non vi era uniformità nelle scelte degli uffici inquirenti; alcuni, in funzione soprattutto di evitare l'“aggiramento” dei termini delle indagini preliminari, avevano optato per configurare una notizia di reato anche nei casi in cui questa ultima era tale solo in base ad una prospettazione di parte e, quindi, procedevano ad iscrizioni a mod. 21 o 44; altri, invece, sul presupposto dell'indiscutibile effetto pregiudizievole di una iscrizione nel registro delle notizie di reato per chi la subisce, avevano ritenuto, invece, necessaria una certa base probatoria sui fatti denunciati per ritenere integrata una *notitia criminis*.

Le modifiche recate dalla riforma Cartabia hanno offerto, secondo gran parte dei commentatori, “una più sicura base giuridica in relazione a quelle situazioni .. nelle quali il precedente assetto sembrava legittimare tanto l'iscrizione anche nei confronti di soggetti la cui posizione era quasi certamente estranea a profili di responsabilità .. quanto la scelta opposta di operare una sorta di <filtro preliminare> alla iscrizione, consistente nella effettuazione di attività di verifica della consistenza indiziaria previa rubricazione del fascicolo a mod 44 o 45”, virando indiscutibilmente per la seconda delle due possibili opzioni¹⁶.

Si tratta del resto di una posizione che aveva trovato ampio riscontro in passato nella giurisprudenza di legittimità, quando, in più di un'occasione, si era affermato che “l'obbligo di iscrizione [necessita] .. a carico di una persona... di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti”¹⁷.

A questo orientamento si era ispirato il vigente programma organizzativo dell'ufficio, ribadendo la necessità per qualificare un atto come meritevole dell'inserimento nel

parte di soggetto non identificati, a mod. 45 di una perquisizione effettuata con esito negativo, a mod. 46 di un esposto giunto senza firma.

¹⁶ Orientamenti PGC, p. 11

¹⁷ Lo afferma, sia pure incidentalmente, Cass. sez. Un. 21 giugno 2000, n. 16, Riv. 216248 e lo ribadisce poi Cass. sez. I, 22 maggio 2013, n. 34637, Riv. n. 257120, secondo cui “L'obbligo per il P.M. di iscriverne nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. una “notitia criminis” a carico di un determinato soggetto, sorge soltanto quando emergano nei confronti di quest'ultimo specifici elementi indiziari, non essendo, invece, sufficienti meri sospetti”

mod. 21 o nel mod. 44 di una certa base probatoria ed escludendo, invece, che potessero bastare meri sospetti o le semplici prospettazioni accusatorie, pur se specificamente argomentate del denunciante/querelante.

Questa lettura si intende confermare con il presente atto; è necessario, per iscrivere un procedimento a mod. 21 ma anche a mod. 44, un'attenta valutazione dei fatti prospettati dalla polizia giudiziaria e/o dai privati, verificando se gli accadimenti descritti - a prescindere dalle qualificazioni di essi eventualmente date dalla polizia giudiziaria o dai denunciati¹⁸ - hanno un minimo di fondamento che non deve consistere certo nella prova certa o altamente probabile che essi siano effettivamente avvenuti (essendo questo evidentemente il fine dell'indagine preliminare) ma che possa quantomeno rendere ipotizzabile, in termini di possibilità concreta, tale ipotesi.

La scheda di iscrizione relativa a quei fatti integranti una *notitia criminis* deve essere completata con l'indicazione del luogo e del tempo in cui il fatto è avvenuto, se tali elementi risultano già dall'atto trasmesso; in caso contrario, sarà sufficiente una dizione generica del tipo "fatto commesso presumibilmente in ... ed in data presumibilmente precedente o prossima al .." o persino "fatto commesso in luogo e data imprecisata". Nella scheda sarà, altresì, inserito il nominativo della persona offesa (e cioè del titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice), adempimento quest'ultimo indispensabile anche per consentire a quest'ultima l'esercizio delle sue facoltà, a partire da quella di cui al comma 3-ter dell'art. 335 c.p.p.

L'opzione per l'iscrizione a mod. 21 richiede anche l'esatta individuazione delle generalità della persona cui si ritiene di ascrivere la *notitia criminis*.

In conformità alla prassi consolidata dell'Ufficio, ed in linea con le indicazioni della Procura Generale della Cassazione¹⁹, il fascicolo va, invece, iscritto a mod. 44 anche quando il soggetto è individuato nel nome e nel cognome ma non si conoscono di quest'ultimo gli altri elementi che consentano la sua precisa generalizzazione e cioè data e luogo di nascita.

¹⁸ La giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata nel senso di ritenere che non ha alcun carattere vincolante l'indicazione di una specifica ipotesi di reato ascrivibile ad un soggetto individuato effettuata dalla persona offesa in una sua denuncia o querela; così, Cass., Sez. VI, 30 giugno 2015, n. 36685, Riv. n. 264669 che ha ritenuto legittima la scelta del p.m. di non procedere all'iscrizione di un soggetto denunciato per calunnia dall'indagato e di considerare quell'atto presentato una "mera difesa".

¹⁹ Così Orientamenti PGC, pag 11

In questo caso il magistrato a cui il fascicolo è assegnato provvederà senza ritardo a delegare l'identificazione del soggetto e alla successiva iscrizione del nominativo del soggetto, optando, per evidenti ragioni di garanzia, per la retrodatazione comunque, ex art. 335 comma 1-ter, al momento in cui il fascicolo è stato iscritto a mod. 44.

Allo stesso modo, si procederà anche quando il soggetto, pur non essendo identificato con nome e cognome, è menzionato nella *notitia criminis* con elementi che consentono immediatamente e con certezza di capire chi sia (ad esempio, il Presidente di un ente o l'estensore di uno specifico provvedimento); anche in questo caso il p.m. designato per il fascicolo a mod. 44 delegherà l'identificazione e procederà all'iscrizione con contestuale retrodatazione.

Nella pratica si pone anche spesso il problema di quale dei due modelli (21 o 44) debba essere scelto in tutte quelle ipotesi in cui, pur ritenendosi configurabile una notizia di reato, il fatto appare astrattamente addebitabile a più soggetti a titolo concorsuale, anche in termini di concorso omissivo improprio, senza, però, che nell'immediato emergano elementi concreti individualizzanti a carico di tutti o di ciascuno di essi che possano assurgere al grado di indizi.

E' ciò che accade, ad esempio, nei casi delle colpe professionali, in cui pur potendosi ipotizzare un fatto penalmente rilevante, è difficile stabilire a chi possa anche astrattamente ascrivere, perché ad esempio, in caso di colpa medica ospedaliera, un paziente è stato visitato da più sanitari o da più equipe mediche.

Situazioni non diverse possono esserci anche con riferimento a quelle vicende connesse all'attività amministrativa o economica, in cui l'evento (ad esempio, la distrazione di cespiti di un'impresa e o la redazione di un atto falso) è il frutto in astratto di una serie di comportamenti, dei quali, però, solo all'esito degli accertamenti si può stabilire l'effettiva attribuibilità soggettiva.

Pur non ritenendosi né possibile né opportuno indicare in questa sede criteri specifici, per la peculiarità delle le situazioni che possono manifestarsi in concreto, e pur raccomandando anche e soprattutto al sostituto di turno cui sono demandate le valutazioni sul punto, in particolar modo nei reati colposi, di effettuare le scelte con particolare ponderazione, può, però, in ossequio alla *ratio* sottostante la novità recata dall'art. 335 comma 1-bis c.p.p, ritenersi criterio corretto quello di procedere ad iscrizione del fascicolo a mod. 44 in una fase iniziale, nella quale il quadro indiziario deve ancora concretizzarsi nei confronti di uno o più specifici soggetti.

E questa opzione può essere giustificata, sia pure con ancora maggiore cautela, anche nei casi in cui si debba procedere ad atti di indagine irripetibili, ad esempio accertamenti tecnici *ex art. 360 c.p.p.*, quando, a prescindere dell'eventuale

prospettazione della persona offesa denunciante, siano carenti gli elementi che consentano di ricollegare il fatto materiale ad uno specifico soggetto.

Essa appare in linea, del resto, con le indicazioni fornite dalla Procura generale della Cassazione²⁰ ma anche con più arresti della giurisprudenza di legittimità, quando ha ritenuto utilizzabile un accertamento tecnico irripetibile nei confronti degli indagati la cui precisa individuazione sia avvenuta proprio all'esito dell'atto in questione²¹

Ribadito, quindi, che l'iscrizione a mod. 21 o 44 presuppone che sia ritenuta sussistente una notizia di reato, e che la prima opzione richiede anche la precisa conoscenza delle generalità dell'indagato, ne deriva di conseguenza che gli altri due modelli ministeriali (e cioè i mod. 45 e 46) possono essere utilizzati solo quando si ritiene non configurabile una *notitia criminis*.

Da quanto finora detto, si comprende, quindi, che i fascicoli mod 45 sono sostanzialmente una sorta di categoria residuale nella quale possono confluire tutti quelli atti, siano denunce, querele anche ritualmente trasmesse, siano annotazioni della polizia giudiziaria, siano atti provenienti dal giudice civile, *in primis* quello competente ad occuparsi delle procedure di crisi dell'impresa, nei quali non è possibile, *prima facie*, individuare una notizia di reato²².

²⁰ Orientamenti PGC, p. 9.

²¹ In questo senso Cass. Sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 20093, Riv. 281175 secondo cui "In tema di accertamento tecnico non ripetibile, gli avvisi di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. pen., sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto utilizzabile, in un processo per omicidio colposo da responsabilità medica, l'esame autoptico eseguito senza previo avviso al difensore del ricorrente, in quanto gli indizi a suo carico erano emersi solo a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico); in termini analoghi, anche, Cass. Sez. IV, 23 febbraio 2010, n. 20591, Riv. 247327 secondo cui "Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 cod. proc. pen., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, avvenuto all'interno di un agriturismo per precipitazione di un cliente da un dirupo, nella quale al momento dell'espletamento dell'esame autoptico l'informativa di P.G. indicava il ricorrente solo nella sua qualità di proprietario della struttura alberghiera, ma non quale persona indagata)".

²² Nel vigente programma organizzativo sono stati indicati alcuni atti che, a titolo esemplificativo e senza alcuna presunzione di completezza, possono essere iscritti nel registro mod. 45; è qui opportuno ribadire quella elencazione:

- perquisizioni d'iniziativa della p.g. con esito negativo, ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 41 TULPS
- perquisizioni d'iniziativa della p.g. con esito positivo ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309/1990 con conseguente segnalazione dell'interessato ai sensi dell'art. 75 d.P.R. cit. e sequestro amministrativo dello stupefacente;
- lesioni procurate dallo stesso soggetto agente (es. nell'ambito di un sinistro stradale)
- lesioni inequivocabilmente accidentali senza coinvolgimento di terzi;
- esposti di carattere meramente amministrativo;



Questa tipologia di iscrizione deve essere riservata anche agli atti trasmessi via mail o via posta ordinaria.

Essi, però, andranno iscritti a mod 45 solo quando appare probabile l'identificazione di chi li ha inviati, perché, ad esempio, allegato allo scritto trasmesso per posta vi è un documento di riconoscimento o altri elementi che consentono con rilevante probabilità di individuare il soggetto inviante o quando quello trasmesso via mail provenga da una casella di posta certificata o da una casella che identifichi il nome ed il cognome di colui che l'invia o essi contengano l'indicazione delle generalità di chi li ha inviati.

Quanto ai criteri per l'assegnazione dei fascicoli in questione, preliminarmente si conferma l'assegnazione al Procuratore della Repubblica di quelli contenenti mail, aggiungendosi qui anche quelli atti trasmessi via posta.

Si tratta, infatti, di procedimenti per i quali l'irritualità dell'atto introduttivo, a prescindere dal modello ministeriale in cui è inserito, li rende sostanzialmente parificabili alle denunce anonime²³ e, quindi, presuppone la loro fisiologica trasmissione in archivio e solo in via eccezionale, con una valutazione prudenziale analoga a quella prevista per gli anonimi che è opportuno lasciare al Procuratore della Repubblica, la possibilità di svolgere accertamenti ex art. 330 c.p.p.

Gli altri procedimenti iscritti a mod 45, presupponendo l'inconfigurabilità di una notizia di reato, dovrebbero in astratto essere assegnati, ovviamente con criterio automatico, ai magistrati delegati all'area dei cd reati restanti, categoria quest'ultima anch'essa residuale nella quale confluiscono tutti quei procedimenti riguardanti reati non catalogabili nei gruppi specialistici.

-
- esposti in cui si rappresentino esclusivamente fatti depenalizzati, reati abrogati o divenuti illecito amministrativo;
 - esposti illogici, assurdi, privi di contenuto logico;
 - referti medici in cui non si prospettano reati, neanche perseguibili a querela;
 - denunce/querele pervenute unitamente al seguito con cui l'esponente segnali che il fatto non è in realtà avvenuto (es. prelievi indebiti su carta di credito poi ricostruiti come operati dal denunciante);
 - le sentenze emesse nelle procedure relative alle crisi di impresa, trasmesse al PM;
 - comunicazioni di decessi sono avvenuti per cause naturali o in una prima fase in cui la causa risulti incerta;
 - comunicazioni di suicidi in attesa di ulteriori elementi idonei a delineare eventuali estremi di reato;
 - comunicazioni di scomparsa di persone in una prima fase in cui non si ipotizzi alcun reato;
 - comunicazioni di fatti di incerta configurazione per i quali siano necessari esiti di cui fa riserva la polizia giudiziaria ovvero la cui indeterminatezza possa essere definita con limitate verifiche disposte dal PM.

²³ Si è già ricordato sopra che secondo Cass, Sez. un., 29 maggio 2008, n. 25932, Riv. n. 239695 una denuncia irrituale deve considerarsi alla stregua di una denuncia anonima.



Questa opzione, però, oltre ad apparire disfunzionale per i numeri dei possibili mod. 45 che giungerebbero in questa area, non tiene conto che comunque gli atti in questione individuano spesso un ambito che li rende “prossimi” a quelli rientranti nei gruppi specialistici.

Se in un esposto, ad esempio, si evidenziano irregolarità nello svolgimento di attività amministrative o nella gestione di un’impresa è evidente la prossimità dei fatti indicati con le materie di competenza dei gruppi specialistici e, quindi, è opportuno essi siano assegnati, con criterio automatico, ai magistrati facenti parte del gruppo specialistico contiguo, che hanno anche lo specifico *know how* per verificare la possibile emersione di una notizia di reato.

Solo quando questa “prossimità” non è individuabile, i mod. 45 saranno assegnati ai magistrati del gruppo dei “reati restanti”.

Anche per i mod. 45 va predisposta una scheda di iscrizione che individui il gruppo di lavoro cui il fascicolo viene assegnato ed un breve indicazione (un “titolo”) sul contenuto del procedimento che può trarsi dalla denuncia/querela o dall’informativa della p.g. in modo anche da renderlo facilmente reperibile attraverso la consultazione del SICP.

Infine, sono iscritti a mod. 46 gli esposti e le denunce oggettivamente anonime e cioè quegli atti, comunque giunti all’ufficio, carenti di sottoscrizione autografa o con sottoscrizione incomprensibile o evidentemente non genuina o comunque con una sottoscrizione che non consenta di individuare con rilevante probabilità chi l’abbia apposta.

Vanno iscritte nel medesimo registro anche le mail che dovessero giungere da indirizzi che non consentono di individuare, neanche a livello di probabilità, chi le ha inviate; ad esempio, mail che giungano da caselle di posta elettronica che non fanno riferimento ad alcun nome e cognome.

La gestione dei fascicoli iscritti a mod. 45

E’ opportuno soffermarsi in questa sede anche sulle modalità di “gestione” dei fascicoli in cui confluiscono quegli atti non integranti una notizia di reato e, quindi, iscritti a mod. 45.

Il tema potrebbe apparire *prima facie* estraneo a quello oggetto della presente direttiva, in quanto non strettamente connesso alla fase dell'iscrizione delle notizie di reato in senso stretto.

A ben vedere, però, le modalità con cui vengono trattati i fascicoli rientranti nella categoria in esame interferiscono indiscutibilmente con l'argomento in discussione; il mod. 45, per il suo carattere residuale, contiene spesso atti suscettibili di possibili sviluppi verso un'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., contro soggetti noti o nei confronti di ignoti.

Proprio per quest'ultima considerazione, delimitare quali attività investigative possono essere effettuate, in quali tempi e con quali modalità è un tema che non può essere eluso, a maggior ragione se si tiene conto della considerazione, avanzata da molti commentatori²⁴, secondo cui con la riforma Cartabia potrebbero essere destinati ad aumentare i fascicoli iscritti in questo registro.

Problema preliminare alle indicazioni di carattere organizzativo è quello, postosi fin dall'entrata in vigore del Codice di rito nel 1989, relativo alla possibilità di effettuare indagini (e, eventualmente, con quali limiti) in presenza di una iscrizione a mod. 45 e, di conseguenza, come definire il fascicolo, in caso non si configuri, all'esito delle attività svolte, una notizia di reato e non avvenga, quindi, il "passaggio" a mod. 21 o a mod 44.

Il codice è assolutamente silente sul tema e tale omissione appare ancora meno comprensibile laddove lo stesso testo normativo, a differenza del pregresso, ha canonizzato nell'art. 330 c.p.p. la possibilità da parte del p.m. di svolgere attività cd "preprocedimentali" e cioè finalizzate a ricercare una notizia di reato.

Come questa possibilità si sposi con le nuove regole codicistiche che prevedono rigide scansioni temporali per compiere le indagini, ovviamente in presenza di una notizia di reato, non è un tema nemmeno sfiorato nel codice.

Della questione si è fatto carico il Ministero della giustizia con atti, però, nemmeno aventi natura normativa, quali sono le circolari.

In quella adottata nel 1989, che aveva accompagnato l'entrata in vigore del codice²⁵, il tema veniva, però, sostanzialmente eluso, escludendosi *tout court* che potessero svolgersi investigazioni di qualsivoglia tipo, se un fascicolo non fosse stato previamente iscritto a mod. 21 o 44; il mod 45, quindi, al più poteva essere, secondo il ministero, un fascicolo "di mero transito", che necessitava di essere trasformato se si fossero ritenute necessarie attività investigative.

²⁴ In questo senso, Orientamenti PGC, pag. 7

²⁵ Circolare Ministero della Giustizia, 18 ottobre 1989 n. 533.



In un successivo documento ministeriale, pure qualificato come Circolare, emanato nel 2011²⁶, si era ribadita la medesima opzione ermeneutica ma nel testo si faceva menzione esplicita alla circostanza che più uffici inquirenti si erano orientati, nel corso degli anni, per la possibilità di effettuare indagini nell'ambito di quella tipologia di procedimento, anche se si evidenziava come la prassi si muoveva in modo non uniforme su quali atti fosse legittimo compiere e su come definire il procedimento²⁷.

Infatti, gran parte degli uffici inquirenti italiani si è da sempre determinata per la possibilità di svolgere accertamenti "preliminari" nell'ambito dei fascicoli mod. 45 e, quanto alla definizione, si sono enucleate due diverse possibilità e cioè o la mera trasmissione in archivio e quindi una sorta di definizione "amministrativa" o la richiesta di archiviazione al Gip e, quindi, un vero e proprio controllo di tipo giurisdizionale.

La prima posizione ha avuto l'*imprimatur* della giurisprudenza che ha da sempre ammesso la possibilità che si svolgano indagini "preprocedimentali" persino in presenza di una denuncia anonima²⁸.

Sul secondo aspetto la Cassazione, con il più alto livello della nomofiliachia costituito dalle Sezioni unite, ha di fatto pure sdoganato entrambe le modalità sopra indicate, sostanzialmente riconoscendo al p.m. la facoltà di scegliere quale delle due procedure attivare²⁹.

Lo stesso Ministero della Giustizia ha finito, poi, nelle sue più recenti pronunce, per prendere atto di questa prassi, quando nella Circolare del 2016 legittima, nell'ambito di un fascicolo iscritto a mod. 45, "le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)"³⁰.

A questa prassi maggioritaria si era anche attenuto questo Ufficio che, però, solo con il progetto organizzativo del 2020 ha reso esplicito tale *modus operandi*, ponendo, altresì, una serie di "paletti" alle attività da compiersi, per sterilizzare il rischio che

²⁶ Circolare del 21 aprile 2011 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Penale avente ad oggetto "Utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45)"

²⁷ Il dato si ricava dalla Circolare da ultimo citata che esplicitamente afferma "Dalle ispezioni condotte presso gli uffici giudiziari è risultato che l'uso del registro modello 45 in molteplici casi non è in linea con l'impostazione illustrata nella suddetta circolare e più volte sono emerse significative differenze anche nell'ambito di una stessa Procura della Repubblica".

²⁸ Giurisprudenza assolutamente pacifica; *ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 22 aprile 2016, n. 34450, Riv. n. 267680.

²⁹ Nel senso che è abnorme il provvedimento del Gip che richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti reato, dichiara non luogo a procedere, disponendo la restituzione degli atti al p.m., Cass., Sez. Un. 22 novembre 2000, n. 34/01, Riv. n. 217473

³⁰ Circolare del ministero della giustizia – dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale del 12 novembre 2016 (prot. 3283.E), da cui è tratto il passo fra virgolette (par. 11)

attraverso indagini svolte in un mod. 45 potessero aggirarsi le norme di garanzia previste dal codice di procedura penale, soprattutto in tema di durata delle indagini preliminari.

L'orientamento indicato, assunto ormai al rango di diritto vivente, può ritenersi implicitamente confermato, o quantomeno non smentito, dalle già riferite novità apportate nell'art. 335 c.p.p. dalla riforma Cartabia.

Nel momento in cui quest'ultima ha optato per una più precisa e determinata nozione di notizia di reato ha indirettamente ammesso un ambito più ampio per quei fatti che non rientrano nel nuovo paradigma di cui al comma 1 dell'art. 335 c.p.p.,

Ed anche in questa prospettiva, del resto, si può spiegare l'art. 335-ter c.p.p., in funzione, cioè, di bilanciare i "rischi" che possono venire dalla situazione destinata a crearsi.

Con l'articolo, infatti, si è innestato nel codice di rito un meccanismo di "controllo esterno" da parte del Giudice sulla correttezza dell'iscrizione, attivabile di ufficio ed indiscutibilmente applicabile anche ai mod. 45³¹.

Il sistema di "controlli esterni" delineato negli art. 335-ter e 335-quater c.p.p. dal d.lgs n. 150/2022 impone, però, da parte degli uffici di Procura ancor di più attenzione a questa fase "preprocedimentale", con indicazioni più precise e cogenti sulla gestione del fascicolo a md 45.

Per tale ragione si reputano opportune specifiche ipotesi di "visto" su alcuni atti che si riferiscono agli snodi più delicati di questa fase, le quali, più che svolgere una funzione di controllo, possono essere utili per orientare verso criteri uniformi, utilizzabili da tutto l'Ufficio, la gestione dei procedimenti iscritti in questa tipologia di registro.

Quanto alle scansioni della possibile attività "preprocedimentale", si ritiene di ribadire i criteri già indicati nel progetto organizzativo vigente, con alcune modifiche necessarie alla luce delle novità recate dalla riforma.

³¹ In questo senso Orientamenti PGC, pag. 15 che ipotizza che il Giudice possa esercitare i poteri di cui all'art. 335-ter c.p.p., nel caso in cui il p.m. abbia definito il procedimento con richiesta di archiviazione.

In primo luogo, nell'ambito del procedimento iscritto a mod. 45, non essendo individuabile una *notitia criminis* e quindi un soggetto cui riferirla, non possono certamente essere compiuti atti d'indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito o comunque quelli per il compimento dei quali è indispensabile un minimo di indizi di commissione dei reati (ad esempio l'acquisizione dei tabulati telefonici), mentre potranno effettuarsi assunzioni di sommarie informazioni testimoniali ed acquisizioni documentali, sempre se essenziali alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato.

Non appena dovesse emergere una notizia di reato, anche se sono ancora in corso indagini, va immediatamente effettuata - al fine di garantire il rispetto dei termini di cui agli artt. 405 e ss c.p.p. - l'iscrizione a mod. 21 se il reato emerso è già ascrivibile a una persona individuata o a mod. 44 nel caso in cui non sia ancora identificabile l'autore di esso.

E' sempre indispensabile, nel caso in cui si proceda al "passaggio" dal mod. 45 ai mod. 21 o 44, l'adozione di un provvedimento sia pure sommariamente motivato, in cui sia indicato il momento in cui deve ritenersi individuata la notizia di reato, anche se esso dovesse coincidere proprio con il giorno in cui si procede all'iscrizione.

Sulla necessità o meno di prevedere un visto sui provvedimenti che dispongono il passaggio dal mod. 45 alle altre due tipologie si è molto discusso nel corso delle assemblee dell'ufficio, atteso che una raccomandazione di introdurre una supervisione del Procuratore è contenuta sia negli orientamenti della Procura Generale della Cassazione che in quelli della Procura Generale della Corte di appello di Perugia³².

La soluzione maggioritaria che è emersa dall'assemblea va nel senso che il visto dovrebbe essere limitato solo a quei casi in cui il mod. 45 venga trasformato in altro senza compiere alcun atto di indagine.

Si tratta di ciò che propone il Procuratore Generale della Corte di appello di Perugia ed appare l'esito certamente più ragionevole, perché evita oneri eccessivi a carico dei sostituti, consentendo, però, di "verificare il grado di condivisione dell'indirizzo interpretativo, formulato al momento dell'assegnazione dei procedimenti, da parte dei magistrati dell'ufficio".

A tale opzione, però, si ritiene opportuno aderire solo dopo una fase di "rodaggio" della nuova normativa, nella quale è, invece, necessario il visto su tutti i casi di passaggio

³² Si v. Orientamenti PGC, pag. 15 ed Orientamenti PGP, pag. 4.



dal mod. 45 ad altro registro, perché in tal modo sarà possibile monitorare se le scansioni indicate sono uniformemente rispettate.

L'obbligo in questione avrà durata di un anno e alla scadenza si verificherà l'opportunità o meno di prorogarlo.

Il visto sarà apposto, secondo le regole generali del progetto organizzativo, dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto, in relazione alle specifiche competenze di coordinamento dei singoli gruppi.

Rispetto al passato, pur in assenza di una indicazione in tal senso del legislatore ma raccogliendo sul punto i suggerimenti del Procuratore Generale della Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello³³, è opportuno stabilire un termine, ovviamente convenzionale ma ristretto e ragionevole, entro il quale gli eventuali e limitati accertamenti investigativi devono essere effettuati e conclusi ed il fascicolo di conseguenza definito.

Esso, così come proposto del Procuratore generale della Corte di appello, può essere individuato in sei mesi, al termine del quale il Procuratore sarà onerato dal comunicare al Procuratore generale l'elenco dei procedimenti non definiti, con le ragioni del protrarsi della pendenza.

Il termine in questione, però, non può estendersi ai procedimenti aperti a seguito dei provvedimenti emessi nell'ambito delle procedure connesse alla crisi di impresa in quanto, in questi casi, i tempi delle attività "preprocedimentali" sono sganciati dalle scelte investigative del pubblico ministero, dipendendo, invece, dagli organi amministrativi e giurisdizionali che si occupano delle procedure in materia.

Per evitare, però, che questi procedimenti restino per tempi troppo lunghi in questo limbo è comunque indispensabile che il p.m. assegnatario si faccia parte diligente nello stimolare l'invio delle relazioni da parte degli organi indicati, necessarie per verificare la configurabilità di eventuali fattispecie di reato.

Il Procuratore procederà, per i procedimenti da ultimo indicati, ad un monitoraggio semestrale per verificare quanti siano ancora pendenti in attesa degli elementi integrativi.

Il fascicolo a mod. 45 va definito, nei casi in cui non siano state effettuate attività di indagine o siano state effettuate indagini minime, quale ad esempio una mera

³³ Si v. Orientamenti PGC, pag. 15 ed Orientamenti PGP, pag. 5.



acquisizione di documenti, con un provvedimento di trasmissione all'archivio (cd "autoarchiviazione") che deve contenere una sia pur sintetica motivazione.

Nel caso in cui siano state effettuate attività di indagine ed il denunciante o, comunque, il soggetto interessato abbia richiesto formalmente al p.m. di inviare gli atti originati da un suo esposto/denuncia al giudice per il controllo sulla infondatezza della notizia di reato, il fascicolo va, invece, definito con richiesta di archiviazione al Gip.

In questo senso si è, infatti, espressa la giurisprudenza della Cassazione, con un orientamento che, per quanto pretorio, appare ormai consolidato³⁴.

A prescindere dalla richiesta di parte, si ritiene preferibile prevedere la richiesta di archiviazione al Gip anche in tutti i casi in cui siano stati effettuati plurimi atti di indagine, per garantire, in questo caso, un vaglio giurisdizionale sulla legittimità di un'attività investigativa comunque svolta.

Essendo la richiesta di archiviazione al Gip l'ipotesi non ordinaria di definizione del procedimento iscritto a mod. 45, essa andrà sottoposta al preventivo visto del Procuratore e/o del Procuratore Aggiunto in relazione alle rispettive aree di coordinamento.

Non si ritiene, invece, necessario il visto rispetto alle ipotesi di definizione con "autoarchiviazione" in quanto, essendo quest'ultima riservata soprattutto ai casi di assenza di attività istruttoria, la trasmissione in archivio è la fisiologica forma di definizione già prefigurata con la scelta, da parte del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, del mod. 45.

In quei casi, invece, in cui fin dal momento dell'iscrizione il Procuratore o il Procuratore Aggiunto abbiano intravisto la possibilità/opportunità di un'attività di preinvestigazione in funzione di un possibile sviluppo del procedimento funzionale all'individuazione di una notizia di reato è opportuno, invece, prevedere il visto anche sugli atti di trasmissione in archivio.

In questo caso, però, il presupposto di tale intervento richiederà l'apposizione da parte del Procuratore o del Procuratore Aggiunto sul fascicolo dell'indicazione "prego riferire".

³⁴ Secondo Cass. sez. II, 24 settembre 2020 n. 29010, Riv. n. n. 279810 "E' abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il pubblico ministero, in caso di denuncia iscritta nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), a cui segua il compimento di indagini preliminari, disattenda la tempestiva istanza dell'interessato di inviare gli atti al vaglio del giudice per le indagini preliminari e disponga la diretta trasmissione del fascicolo in archivio, determinando tale rifiuto un'insuperabile stasi processuale"; alle stesse conclusioni, Cass. sez. III, 24 ottobre 2012, n. 49485, Riv. n. 254148 e Cass. sez. III, del 21 ottobre 2018 n. 55511, Riv. n. 274675.

In relazione alla delicatezza dei procedimenti, è opportuno anche che la trasmissione in archivio sia preceduta dal visto sempre nei procedimenti di competenza dell'ufficio ex artt. 11 ed 11 bis c.p.p.

Nel dibattito sviluppatosi nelle assemblee dell'ufficio è stato posto il problema di quali possono essere i diritti di informazione, nei fascicoli iscritti a mod. 45, del denunciante, anche relativamente ai provvedimenti definitori adottati.

Premesso che costui non può qualificarsi persona offesa - perché è tale solo colui che è titolare del bene giuridico tutelato dalla norma di reato e nel caso in esame, non essendo ipotizzabile nessun reato, non può assolutamente ritenersi esistente alcuna persona offesa - la soluzione coerente con le previsioni normative dovrebbe essere quella di non prevedere alcuna forma di comunicazione.

Sul punto, però, non si può non tener presente l'elaborazione della giurisprudenza della Cassazione che sembra, invece, propendere per riconoscere un ruolo e poteri al denunciante/esponente, in funzione presumibilmente di apprestare una sorta di strumento di controllo atipico nei confronti dell'attività del p.m., in un ambito in cui le attività di quest'ultimo si muovono al di fuori delle guarentigie tipiche delle indagini preliminari.

In questa falsariga si pongono già gli arresti sopra citati che hanno riconosciuto al denunciante un vero e proprio potere di stimolare il controllo del giudice sulla definizione del fascicolo, quando ne faccia specifica richiesta.

In termini analoghi, una sia pure non recente sentenza della Cassazione³⁵, fra l'altro nemmeno massimata sul punto, ha affermato, attraverso quello che appare poco più di un *obiter dictum*, che nel caso in cui il p.m. abbia comunque richiesto al Gip l'archiviazione del procedimento a mod. 45 la necessità di dare avviso alla "persona offesa" che ne abbia fatto richiesta ex art. 408 c.p.p., sia pure senza ulteriormente precisare chi possa essere considerato tale in un procedimento nel quale non è ipotizzata alcuna fattispecie di reato.

In attesa di ulteriori ed auspicabili chiarimenti della giurisprudenza, si ritiene anche in via prudenziale, comunque, di aderire a questa posizione, oggettivamente ispirata a maggiori criteri di garanzia, con le seguenti indicazioni.

³⁵ Cass. Sez. III, 15 febbraio 2019, n. 15521

In primo luogo, qualora il procedimento origini da una denuncia, querela o esposto, applicandosi analogicamente l'art. 335 comma 3 bis c.p.p., devono essere fornite le informazioni, se richieste, al denunciante sullo stato del procedimento.

Se la parte poi abbia fatta richiesta in denuncia di essere avvisato della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p., sempre in via analogica, va effettuata la notifica al predetto solo nei casi in cui si procede a richiesta di archiviazione al gip.

Nei casi invece in cui il procedimento viene definito attraverso la trasmissione in archivio nessuna notifica andrà effettuata.

La retrodatazione delle iscrizioni

Si è già accennato poco sopra come il comma 1-ter dell'art. 335 c.p.p. più che introdurre una novità ha canonizzato una prassi ma lo ha fatto in un contesto normativo diverso che fa assumere al provvedimento di retrodatazione anche una diversa funzione.

In passato, la scelta era soprattutto frutto di uno scrupolo del p.m., funzionale ad evitare al più conseguenze sul piano deontologico e/o disciplinare; oggi, invece, essa, pur formalmente costruita come discrezionale, è nei fatti una necessità in quanto ha ricadute sul piano processuale indiscutibili, perché può evitare le richieste di parte ex art. 335-*quater* c.p.p. e/o comunque gli interventi correttivi del giudice

Per questa ragione si ritiene opportuno che, in tutti i casi, in cui il sostituto assegnatario del fascicolo proceda ad una nuova iscrizione – sia modificando la tipologia del fascicolo ad esempio da mod. 45 a mod. 21, sia aggiungendo un nuovo reato, sia iscrivendo un (ulteriore) indagato - individui sempre il *dies a quo*, specificando nel provvedimento di aggiornamento se la nuova iscrizione decorra da quel momento o da una data precedente.

Pur in assenza di una specifica indicazione del legislatore, concordando con l'interpretazione proposta dal Procuratore Generale della Corte di Appello, si ritiene necessario procedere ad identica valutazione anche con riferimento ai procedimenti previsti dal d.lgs n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, procedendo, quindi, quando ricorrono i presupposti alla retrodatazione anche delle iscrizioni in materia³⁶.

³⁶ Orientamenti PGP, pag. 5



Nel caso in cui si dispone la retrodatazione, anche in funzione del possibile successivo controllo del giudice attivato dalle parti *ex art. 335-quater c.p.p.*, è necessaria una sia pur sintetica motivazione che indichi il perché è stata scelto quel *dies a quo*, ad esempio ricollegandolo al deposito di un'annotazione di p.g. o ad una dichiarazione assunta nel procedimento.

Inoltre, in questo caso è altresì necessario, in funzione di consentire l'esatto aggiornamento del SICP, che si indichi nel provvedimento anche il termine di scadenza delle indagini, con riferimento a questa specifica iscrizione.

E' evidente che nella pratica i problemi sulla necessità di procedere a "retrodatazione" si porranno soprattutto per i procedimenti di particolare complessità, quando le indagini, ad esempio conseguenti ad attività di intercettazioni, durano per lunghi periodi.

In passato, capitava spesso che al momento della presentazione dell'informativa conclusiva con cui la p.g. refertava tutta l'attività investigativa si procedeva all'aggiornamento da quel momento del registro notizie di reato.

Si tratta di una prassi, però, da ritenersi superata alla luce del nuovo dettato normativo, che non va più quindi seguita né assecondata.

Pur condividendosi integralmente le considerazioni del Procuratore Generale della Corte di Cassazione sul punto, secondo cui "è del tutto normale – e come tale inidoneo ad imporre la retrodatazione – il lasso temporale necessario al magistrato per la lettura e la valutazione delle informative della polizia giudiziaria"³⁷, è preferibile, come suggerito dal medesimo ufficio inquirente superiore, in questa fase in cui la giurisprudenza non ha ancora fornito alcuna interpretazione delle norme di interesse, muoversi con particolare prudenza, privilegiando nel dubbio l'opzione più garantista per la retrodatazione.

In particolare, soprattutto in quei casi in cui nell'ambito delle attività di intercettazioni, ad esempio in materia di traffico di stupefacenti, emergono, come normalmente accade, *medio tempore* ulteriori indagati, non bisogna attendere il deposito dell'annotazione conclusiva per l'aggiornamento dei nominativi degli indagati.

Al contrario, i magistrati designati per il procedimento devono dare indicazioni, anche informali, alla polizia giudiziaria di evidenziare, con le annotazioni interlocutorie finalizzate a compiere specifici atti di indagini o funzionali ad avanzare richieste di intercettazioni e/o di proroga di quelle già in atto, i soggetti nei cui confronti siano già

³⁷ Così, Orientamenti PGC, pag. 19.

emersi indizi di reato, in modo da procedere in quel momento alle nuove necessarie iscrizioni.

Il presente provvedimento, adottato dopo aver consultato il Procuratore Aggiunto e all'esito delle assemblee dell'Ufficio, entra in vigore immediatamente e modifica il vigente progetto organizzativo, sostituendo integralmente le parti riferite allo stesso argomento (in particolare le pagg. da 51 a 57).

Esso viene, quindi, trasmesso al Presidente della Corte di Appello, in qualità di Presidente del Consiglio giudiziario per quanto di competenza e per il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura.

Viene, altresì, inviato al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per doverosa conoscenza.

Viene, infine, pubblicato sul sito internet dell'ufficio, dando la giusta evidenza nella *home page*.

Perugia, 11 settembre 2023

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Canton

